



CONFINDUSTRIA

DL LIQUIDITÀ  
Conversione in legge

17 giugno 2020



Il DL 8 aprile 2020, N. 23, c.d. DL Liquidità, è stato convertito con legge del 5 giugno 2020, N. 40.

In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese.

Con specifico riguardo alle misure di cui agli articoli 1 e 13 del DL, sono stati apportati alcuni correttivi diversi correttivi, alcuni dei quali volti ad estendere la durata dei finanziamenti, del preammortamento e dei casi di ammissione alle garanzie; si tratta tuttavia di modifiche che riguardano prevalentemente operazioni di importo ridotto.

Di seguito le principali novità di interesse per le imprese.

### **Garanzia Sace – Artt. 1 e 1 bis**

Con riferimento alla **garanzia** rilasciata da **Sace**, la legge di conversione ha introdotto, negli articoli 1 e 1-bis, le modifiche di seguito riportate.

Riguardo ai **soggetti beneficiari** e alle **operazioni ammissibili (articolo 1)**:

- è stato esteso l'ambito di intervento della garanzia anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti;
- sono state esplicitamente escluse dalla garanzia le società che (ai sensi dell'art. 2359 del cc), direttamente o indirettamente controllano (o sono controllate da) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

La garanzia di Sace può essere concessa:

- su cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dalle imprese ammissibili a banche e a intermediari finanziari. I limiti di importo del finanziamento e le percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato dall'intermediario all'impresa cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi integrativi per l'esecuzione delle operazioni. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate da SACE.
- in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che, entro il 31 dicembre 2020, sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese, con sede in Italia, colpite da Covid-19 e a cui sia attribuito un rating da parte di una primaria agenzia di rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia invece inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito sono obbligati a mantenere una quota pari ad almeno il 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. Sace sta attualmente adeguando sistemi e contrattualistica e nelle prossime settimane dovrebbe avviare la misura.

Riguardo alle **condizioni** per beneficiare della garanzia di Sace, si sottolinea innanzitutto che in sede di conversione del DL Liquidità non sono state superate le criticità sottolineate in occasione dell'audizione parlamentare di Confindustria e oggetto di proposte emendative volte a superarle, relative all'impegno posto a capo delle imprese beneficiare di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (sul tema, Sace non ha fornito alcun chiarimento applicativo; è in corso di definizione un approfondimento da parte dell'Area Lavoro e Welfare di Confindustria), né quelle relative al divieto di distribuzione dei dividendi.

Le principali modifiche approvate sono le seguenti:

- è stato introdotto un ulteriore vincolo in capo alle imprese di impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
- in relazione all'impegno a non distribuire dividendi è stato esplicitato che tale previsione si applica anche alle imprese soggette alla direzione e al coordinamento ed è stato esplicitato che, per le imprese che abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno venga assunto per i 12 mesi successivi al momento della richiesta;
- tra le finalità alle quali può essere destinato il finanziamento garantito - oltre che al pagamento di costi del personale, investimenti e capitale circolante - è stato esplicitato anche il pagamento di canoni di locazione e di affitto di ramo di azienda;
- è stata introdotta una disposizione che consente di destinare il 20% dell'importo del finanziamento garantito erogato all'impresa al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dall'1 marzo al 31 dicembre 2020; ciò è consentito solo qualora il rimborso di tali finanziamenti sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e che tale impossibilità sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- ai fini del calcolo del coefficiente utilizzato per la classificazione di impresa in difficoltà è stato previsto che nel patrimonio netto contabile - che, ai sensi del numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, deve essere rapportato al debito - sono compresi anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, purché siano certificati e la certificazione, emessa mediante l'apposita piattaforma elettronica, rechi la data prevista per il pagamento. Si ricorda che le imprese in difficoltà sono escluse dall'accesso alla garanzia Sace e la nuova previsione è volta a ridurre l'ampiezza dell'ambito di esclusione;
- è prevista un'estensione del periodo di pre-ammortamento, che può ora essere richiesto fino a 36 mesi, invece che gli originari 24 mesi. Si segnala tuttavia che la durata massima dei finanziamenti garantibili è rimasta di 6 anni;
- con riferimento alla disposizione che prevede che siano ammesse alla garanzia Sace imprese che non abbiano esposizioni classificate come deteriorate alla data del 29 febbraio 2020 è stato chiarito che tali esposizioni sono quelle rilevabili dal soggetto finanziatore (escludendo quindi le posizioni deteriorate rilevate dalle banche diverse da quella che concede il finanziamento). Si segnala in proposito che non sono state accolte le proposte, sostenute da Confindustria, di ammettere alla garanzia Sace sia le



imprese con esposizioni classificate come deteriorate anche prima del 29 febbraio 2020 sia le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali non liquidatorie.

In sede di conversione in legge del DL Liquidità è stato inoltre introdotto l'**articolo 1-bis**, che contiene disposizioni in tema di autocertificazione.

In particolare, viene previsto un **obbligo di autodichiarazione** da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria della garanzia (o direttamente da parte dei soggetti che svolgono attività professionale autonoma), che dichiara sotto la propria responsabilità:

- che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.
- che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice;
- che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolo 1-bis dispone inoltre che l'operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

Viene poi previsto che fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dall'impresa.

La disposizione è volta a consentire lo svolgimento di un'istruttoria semplificata da parte della banca. Rappresenta tuttavia una tutela solo per il finanziatore. Sarebbe stato preferibile, come segnalato anche da Confindustria durante l'iter di conversione in legge del DL, introdurre una norma che – ferma l'esigenza di velocizzare il processo di istruttoria, delibera ed erogazione del credito – chiarisse i potenziali profili di responsabilità di banche e imprese, a tutela di entrambe le parti, in particolare prevedendo la temporanea esclusione dell'applicabilità alle operazioni oggetto del DL Liquidità di

fattispecie penali quali bancarotta preferenziale, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito; esenzioni peraltro già previste dalla legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, per ragioni analoghe a quelle che vengono in evidenza con riguardo al DL Liquidità.

### Fondo di Garanzia per le PMI – Art. 13

Le modifiche relative al **Fondo di garanzia per le PMI** sono state **notificate alla Commissione Europea e dalla stessa autorizzate con decisione del 16 giugno 2020**; a seguito dell'autorizzazione, il Gestore del Fondo, MCC, ha comunicato con Circolare n. 13 del 17 giugno 2020 che le misure si applicano dal 19 giugno 2020.

Nell'attesa dell'autorizzazione, erano già state date indicazioni applicative da MCC con la Circolare n. 12 dell'8 giugno 2020.

Di seguito si illustrano le principali modifiche apportate all'articolo 13, con le indicazioni applicative fornite dal Gestore.

Vanno innanzitutto segnalati i correttivi volti ad ampliare la portata della misura che prevede una copertura al 100% del Fondo per **finanziamenti fino a 25mila euro** (articolo 13, comma 1, lettera m):

- il limite di 25.000 euro è elevato a **30.000 euro**;
- la durata è stata allungata da 6 a **10 anni**;
- è stato semplificato il calcolo del **tetto al tasso di interesse** relativo a tale tipologia di finanziamento, garantendo una maggiore trasparenza relativa ai costi dell'operazione. In particolare, per le nuove operazioni è previsto che le banche e gli intermediari finanziari possano applicare all'operazione finanziaria un tasso di interesse (o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione), che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20% per cento (a titolo di esempio, ad oggi, il tasso massimo per operazioni a 10 anni si attesterebbe intorno a 1,96%). È dunque stato eliminato l'ulteriore riferimento previsto in precedenza al CDS banche a 5 anni e al CDS ITA a 5 anni. Con la circolare MCC 12/2020, è stato chiarito che il nuovo tasso si applica alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.
- è previsto che **l'ammontare del finanziamento** (che in precedenza non poteva eccedere il 25% dell'ammontare dei ricavi dell'impresa beneficiaria) possa essere parametrato, alternativamente:
  - o al doppio della spesa salariale annua (compresi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;



- al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Con riferimento a tali modifiche, che si applicheranno alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020, con la sopra richiamata Circolare MCC 12/2020 è stato chiarito che:

- a. per la verifica del limite all'importo del finanziamento si fa riferimento all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero ad altra idonea documentazione, inclusa autocertificazione; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività. Tali importi sono dichiarati dall'impresa nell'Allegato 4bis e banca o l'intermediario finanziario non sono tenuti a verificarli;
  - b. per il fatturato si fa riferimento ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui all'articolo 2425, lettera A), punto 1) del codice civile;
  - c. la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo può essere presentata sulla base della vecchia versione dell'Allegato 4bis già acquisita dall'impresa, qualora l'importo del finanziamento non sia superiore al 25% dell'importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale nel medesimo Allegato 4bis;
- la misura è anche **estesa ad agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker** iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli **enti del Terzo settore ed enti religiosi**.  
La sopra richiamata Circolare MCC 12/2020 ha chiarito che, in deroga a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, tali soggetti saranno considerati ammissibili anche qualora non siano iscritti al Registro delle Imprese. L'ammissibilità decorre dal 19 giugno 2020;
  - il finanziamento garantito al 100% può essere concesso anche in favore di imprese che presentano **esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**, a condizione che tali esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento (dunque anche prima che sia passato un anno dal rientro in bonis, periodo quest'ultimo necessario ai sensi della normativa bancaria per superare la classificazione come esposizioni deteriorate). La stessa previsione vale se le suddette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione (es: moratoria).  
Con la Circolare MCC 12/2020 è stato chiarito che la nuova disposizione (che si applica alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020) fa riferimento alle sole esposizioni del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo.

La legge di conversione ha disposto che per i finanziamenti già concessi ai sensi della lettera m) dell'articolo 13 del DL Liquidità fino alla data di conversione in legge del DL Liquidità le banche possono chiedere al Fondo l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni (articolo 13, comma 1, lettera m-bis): tale adeguamento è previsto esclusivamente per l'importo finanziato e la durata.

Riguardo all'**adeguamento dei finanziamenti già deliberati**, MCC ha chiarito, tramite la Circolare 12/2020, alcuni **aspetti procedurali**. In particolare:

- per i finanziamenti che alla data del 19 giugno 2020 sono già ammessi all'intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell'adeguamento alle nuove condizioni, la banca dovrà inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- per i finanziamenti che alla data del 19 giugno 2020, sono già ammessi all'intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:
  - a) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione all'impresa di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
  - b) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione all'impresa di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d'ammortamento separato, dovrà essere inviata al Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo contratto di finanziamento;
- per i finanziamenti che alla data del 19 giugno 2020, sono già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:
  - a) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione all'impresa di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Fondo una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
  - b) qualora l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione all'impresa di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d'ammortamento separato, dovranno essere inviate al Fondo due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.

L'adeguamento dell'importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell'Allegato 4bis già acquisita dalla banca, qualora l'importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell'adeguamento, non sia superiore al 25% dell'importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale.

Sia le richieste di conferma della garanzia sia le nuove richieste di ammissione alla garanzia saranno concesse automaticamente e senza valutazione e le banche potranno erogare, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti da parte delle imprese, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria di MCC. Inoltre, le banche potranno inviare le richieste a MCC anche mediante un elenco (invio massivo).

Queste modalità sono volte a minimizzare per le banche gli oneri legati alla conferma/estensione della garanzia del Fondo.

Resta inteso che **l'adeguamento alle nuove condizioni non è obbligatorio per le imprese. Qualora queste ultime intendano avvalersi delle possibilità offerte dalla legge di conversione dovranno innanzitutto verificare la disponibilità della banca a modificare il contratto originario di finanziamento.**

Come si evince dalla Circolare 12/2020, l'adeguamento alle nuove condizioni dei contratti bancari per quanto riguarda l'ammontare del finanziamento potrà avvenire con diverse modalità a seconda delle scelte che effettueranno le banche (es: nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito; sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito; erogazione all'impresa di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto).

Riguardo ai **finanziamenti di ammontare superiore ai 25mila euro** e garantiti dal Fondo al 90% le misure apportate in sede di conversione in legge del DL Liquidità di interesse per le imprese associate sono le seguenti:

- è stata esplicitamente ribadita (articolo 13, comma 1, lettera d) la possibilità che anche per finanziamenti di durata superiore a 10 anni possono essere garantiti dal Fondo all'80% (90% in caso di riassicurazione): tale possibilità era in effetti già prevista, ma va ribadito che si tratta di **garanzie non rientranti nel Temporary Framework bensì nel regime ordinario in materia di aiuti e, dunque, in caso di finanziamenti per liquidità, nel *de minimis*.**

In proposito, si sottolinea che non è stata aumentata - come era stato chiesto da Confindustria al fine di attenuare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese dei nuovi debiti contratti per fronteggiare la crisi - la durata dei finanziamenti garantiti al 90% ai sensi di quanto previsto dal Temporary Framework sugli aiuti.

Con le modifiche alla lettera d) è stato inoltre previsto che la garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

La Circolare MCC 12/2020 ha chiarito che tale disposizione (applicabile alle richieste presentate dal 19 giugno 2020) riguarda le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo che non possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo. Per le operazioni finanziarie che, invece, possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo, si applica quanto previsto in termini di cumulabilità all'articolo 13, comma 1, lettera n);

- è stato previsto (lettera g-ter) che sono ammissibili alla garanzia – con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) dell'articolo 13, comma 1 – le imprese che presentano **esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di “misure di concessione”** come definite dalla normativa bancaria (es: moratoria). Tali imprese possono beneficiare della garanzia anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione oppure dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 se tali esposizioni:



- non sono più classificabili come esposizioni deteriorate,
  - non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione,
  - la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
- La Circolare MCC 12/2020 ha chiarito che tali disposizioni si applicheranno alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020 e facendo riferimento alle sole esposizioni dell'impresa nei confronti del soggetto finanziatore dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo;
- è stato previsto (lettera g-quater) che sono ammissibili alla garanzia, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, le **imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano attestato**. Tale ammissione è comunque condizionata al fatto che tali imprese:
    - non abbiano esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate;
    - non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione,
    - la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.La Circolare MCC 12/2020 ha chiarito che tali disposizioni si applicheranno alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020 e facendo riferimento alle sole esposizioni dell'impresa nei confronti del soggetto finanziatore dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo. Non è stata dunque accolta la richiesta di Confindustria di ammettere alla garanzia del Fondo le imprese con procedure concorsuali non liquidatorie in corso a prescindere dalla data di attivazione delle stesse procedure e alla sola condizione che le stesse stia rispettando gli accordi presi. È inoltre rimasta ferma l'esclusione delle imprese con esposizioni classificate come sofferenze.
  - è stato chiarito che è possibile per le imprese di beneficiare di un periodo di **preammortamento fino a 24 mesi anche per i finanziamenti superiori a 25.000 euro**. Tale evenienza non era esclusa dalla formulazione precedente della norma ma era rilasciata alla discrezionalità della banca;
  - per le garanzie su operazioni di **rinegoiazione di finanziamenti in essere** (lettera e), è previsto che, per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a partire dal 19 giugno 2020 e relative a finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore non prima della medesima data, il credito aggiuntivo da erogare è pari al 25% dell'importo del debito accordato in essere (invece che al 10%); le banche debbono inoltre accordare una riduzione del tasso.
- La Circolare MCC 12/2020 ha precisato quanto segue:
- con riferimento all'erogazione del credito aggiuntivo:
    - a. per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoiazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un

- soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, presentate a partire dal 19 giugno 2020, che il requisito del credito aggiuntivo debba essere sempre rispettato ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo, indipendentemente dal regime di aiuto applicato;
- b. in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti (ci si riferisce qui sia a consolidamenti/rinegoziazioni di finanziamenti non già garantiti effettuati da banche diverse da quella che ha concesso il finanziamento originario sia a consolidamenti/rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti), presentate a partire dal 19 giugno 2020, che il requisito del credito aggiuntivo debba essere rispettato esclusivamente ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. Il requisito non è invece richiesto qualora la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis”; per le richieste di ammissione presentate a partire dal 18 giugno 2020 e riferite ad operazioni deliberate dal soggetto finanziatore prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  - o con riferimento alla riduzione del tasso:
    - a. che la stessa sia da intendersi come riduzione rispetto al tasso di interesse sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento (tasso medio in caso di più finanziamenti);
    - b. in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, presentate a partire dal 19 giugno 2020, che il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse debba essere sempre rispettato ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo, indipendentemente dal regime di aiuto applicato;
    - c. in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti, presentate a partire 19 giugno 2020, che il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse debba essere rispettato esclusivamente ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. Il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse non è richiesto qualora la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis”.
- è stato modificato (lettera n) il criterio per determinare l'ammontare del finanziamento garantibile concesso alle **imprese con fatturato fino a 3,2 milioni**: come previsto per la lettera m), tale ammontare non deve superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale (prima il parametro era il solo ammontare dei ricavi. Inoltre, sempre con riferimento alle imprese con fatturato fino a 3,2 milioni, la garanzia è concessa sulla sola quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Pertanto, nel caso di rinegoziazione/consolidamenti di debiti pregressi, la garanzia interverrà soltanto sulla quota di credito aggiuntivo (la cui misura minima è quella definita ai sensi della lettera e));



- per le **imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare** così come definiti alla Parte IX delle vigenti Disposizioni operative del Fondo, è stata prevista la possibilità di poter utilizzare, come parametro di riferimento per determinare l'importo del finanziamento, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- è stata estesa anche al **settore termale** la garanzia per investimenti immobiliari prevista per il settore turistico-alberghiero;
- è stato esplicitato, come già confermato in risposta ad alcuni quesiti, che in caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 la garanzia può essere concessa anche **imprese partecipate, per più del 25%, da enti pubblici**;
- è stata prevista la possibilità per le **Camere di commercio** di concedere, anche tramite propri organismi consortili e costituendo appositi fondi, contributi alle PMI per le commissioni di garanzia corrisposte ai confidi in caso di operazioni riassicurate dal Fondo di garanzia per le PMI;
- è stata estesa alle **reti d'impresa** la previsione che ammette la possibilità per le Amministrazioni di settore di conferire risorse per creare sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito da parte di settori economici e filiere d'impresa;
- l'articolo 1-bis, comma 5, ha altresì ribadito che anche per il Fondo di garanzia per le PMI, le banche sono tenute a effettuare esclusivamente una verifica formale in merito a quanto auto-dichiarato dalle imprese (es: completezza del modulo di domanda). In proposito si sottolinea che ciò era già previsto e che nessuna modifica sarà apportata ai moduli del Fondo ai sensi dell'articolo 1-bis;
- è inoltre stata introdotta una misura sulla **patrimonializzazione dei confidi**. Viene in particolare previsto che, al fine di patrimonializzarli, i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti al 31 dicembre 2019 (ad eccezione dei contributi pubblici derivanti dalle attribuzioni annuali). La misura è comunque soggetta alla preventiva approvazione da parte della Commissione UE.

### Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Art. 37-bis

È stata infine prevista, in linea con quanto già indicato da Banca d'Italia tramite propria circolare, la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle segnalazioni a sofferenza effettuate da banche e intermediari finanziari alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia relative alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria di legge prevista dall'articolo 56 del DL Cura Italia.

La stessa sospensione è prevista per le segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati.